

# IO TI ODIO IO TI AMO IO TI IGNORO

**Le tre declinazioni dell'essere  
secondo Lacan**

a cura di

**Concetta Elena Ferrante, Laura Iozzi e Andrea Panìco**

Aldo R. Becce  
Lucia Simona Bonifati  
Stefania Carnevale  
Gisele P. De Oliveira  
Monica Farinelli  
Mario Giorgetti Fumel  
Concetta Elena Ferrante  
Marisa Fiumanò  
Francesco Giglio  
Laura Iozzi  
Ombretta Prandini  
Andrea Panìco  
Federica Pelligra  
Fabio Tognassi  
Uberto Zuccardi Merli

**JONAS**

Ritratti della clinica contemporanea 1

JONAS

Ritratti della clinica contemporanea

## Ritratti della clinica contemporanea

Collana diretta da *Laura Iozzi*

N.1

### Comitato Scientifico

Stefania Carnevale (Università degli studi di Ferrara); Mariela Castrillejo (psicoanalista, Jonas Trieste); Gabriela Goldstein (psicoanalista, Presidente APA - Asociación Psicoanalítica Argentina - Buenos Aires); Massimo Recalcati (Università degli studi di Pavia e Verona); Simone Regazzoni (Università degli studi di Pavia); Nicolò Terminio (psicoanalista, Telemaco Torino di Jonas)

La Collana *Jonas Ritratti della clinica contemporanea* è una delle Collane *Jonas* divulgate in *open access*. Essa raccoglie gli atti dei convegni nazionali dell'associazione *Jonas* che si svolgono annualmente in due appuntamenti, secondo una tradizione consolidata a partire dalla fondazione avvenuta nel 2003. Ogni volume della collana sviluppa un tema inerente alla contemporaneità, ospitando i contributi dei Convegni nazionali *Jonas*. Come un album di fotografie, ogni volume è una composizione di istantanee che ritrae lo stato dell'arte del lavoro teorico-clinico in *Jonas*. I testi raccolti sono il frutto dell'approfondito e rigoroso lavoro di ricerca di una rete di psicoanalisti, psicoterapeuti, intellettuali, impegnati nello sviluppo di una riflessione aperta, laica, orientata dalla psicoanalisi e implementata nella pratica clinica e progettuale delle varie sedi *Jonas* diffuse in tutta Italia. Gli album vogliono dunque essere traccia e testimonianza di un percorso teorico in evoluzione la cui finalità è quella di indagare le forme sintomatiche del disagio contemporaneo in relazione alle trasformazioni sociali. La metodologia di ricerca condivisa dai membri *Jonas* è basata sui principi della cura psicoanalitica lacaniana ed è volta a indagare ipotesi teoriche fondate su uno stretto rapporto con le esperienze cliniche accolte in *Jonas*. La dimensione della psicoanalisi applicata alla terapeutica costituisce il campo di esperienza privilegiato da *Jonas*. Esso condivide una prospettiva etica di fondo: preservare un posto centrale alla particolarità del soggetto nell'ambito della cura. *Jonas* attraverso questi volumi traccia dunque il segno dell'impegno nel voler rendere vivo e fruibile il contributo di una comunità impegnata in uno scambio dialettico con saperi diversi e con le istituzioni del territorio. Un contributo – quello di *Jonas* – orientato a creare e rilanciare sempre su nuove possibilità di indagine e lavoro sul disagio contemporaneo.

**MARI APERTI** – Progetto Editoriale di *Jonas Italia*

[jonasitaliapubblicazioni.it](http://jonasitaliapubblicazioni.it)

Collana Ritratti della nuova clinica N.1

DOI: 10.53147/Jonas2021R1

© Jonas Italia 2021

Copertina e book design: Maurizio Leonardi

*Jonas – Centro di ricerca psicoanalitica per i Nuovi Sintomi* - è un'associazione di cura delle nuove forme del sintomo contemporaneo, orientata dalla psicoanalisi, fondata nel 2003 da Massimo Recalcati. Oggi l'Associazione conta più di trenta sedi in tutto il territorio italiano. Dalla sua fondazione *Jonas* interroga il male di vivere contemporaneo, le sue manifestazioni sintomatiche, il suo inserimento nel discorso sociale. Un'interrogazione che prende vita nella clinica e produce tracce, indicazioni, un'interrogazione che abbiamo scelto di far circolare in pubblicazioni fin dalle sue origini.

*Mari Aperti* – Progetto Editoriale di *Jonas Italia*, ha come finalità la pubblicazione e valorizzazione degli studi e ricerche prodotte nel campo teorico-clinico della cura psicoanalitica in collaborazione con psicoanalisti, psicoterapeuti, intellettuali, impegnati nello sviluppo di una riflessione aperta, laica, orientata dalla psicoanalisi e implementata dalla pratica clinica e progettuale delle sedi *Jonas*, osservatorio clinico del territorio nazionale.

L'attività editoriale *Mari Aperti* – Progetto di *Jonas Italia* si articola in monografie pubblicate attraverso una piattaforma editoriale che copre tutte le fasi della realizzazione editoriale di un testo, dalla proposta al processo di revisione dei pari sino alla pubblicazione vera e propria, nei formati digitali e cartacei. Aderisce a *DOAB*, *Directory of Open Access Books*, organismo internazionale che fornisce un indice di ricerca per monografie *peer-reviewed* pubblicate nel rispetto delle policy *Open Access*, con collegamenti ai testi completi delle pubblicazioni sul sito web [jonasitaliapubblicazioni.it](http://jonasitaliapubblicazioni.it).

La scelta di divulgare i testi online ha una radice etica ben pre-

cisa, di cui fa traccia la storia di *Jonas* fin dalle sue origini: l'apertura alla città, alla comunità, al sociale di contro al barricamento negli studi. Pubblicare online, nel sistema open access dunque in modo libero e gratuito, è un modo di stare nell'aperto. Una scelta in linea con, un sistema in ascolto, che incontra il desiderio di *Jonas* di una ricerca rigorosa nell'ambito della cura psicoanalitica.

Alla buona realizzazione delle pubblicazioni contribuiscono:

**Presidente di Jonas Italia:** Aldo Raùl Becce

**Comitato Editoriale di Jonas Italia:**

Lucia Becce, Mariela Castrillejo, Valentina Chinnici, Anna Cicogna, Andrea Panico, Pino Pitasi, Ombretta Prandini, Nicolò Terminio.

**Comitato di Redazione:**

*Responsabile editoriale Jonas Italia:* Ombretta Prandini

*Caporedattrice:* Anna Stefi

*Redazione:* Valentina Chinnici, Anna Cicogna, Francesca Danza, Erica Ferrario, Emanuele Tarasconi, Martina Villa, Emma Sansonne

**Collane**

*Ritratti della clinica contemporanea* diretta da Laura Iozzi

*Pratiche metropolitane di cura* diretta da Maria Laura Bergamaschi ed Elena Veri

*Comitato Scientifico:*

Stefania Carnevale (Università degli studi di Ferrara); Mariela Castrillejo (psicoanalista, Jonas Trieste); Federico Chicchi (Università degli studi di Bologna); Gabriela Goldstein (psicoanalista, Presidente APA - Asociación Psicoanalítica Argentina - Buenos Aires); Massimo Recalcati (Università degli studi di Pavia e Verona); Simone Regazzoni (Università degli studi di Pavia); Nicolò Terminio (psicoanalista, Telemaco Torino di Jonas).

**IO TI ODIO  
IO TI AMO  
IO TI IGNORO**

**Le tre declinazioni dell'essere  
secondo Lacan**

a cura di

Concetta Elena Ferrante, Laura Iozzi e Andrea Panico

IONAS



## INDICE

### IO TI ODDIO

a cura di <i>Concetta Elena Ferrante</i>	3
Introduzione, <i>Concetta Elena Ferrante</i>	5
Prima parte: l'odio in psicoanalisi	9
L'odio della madre, <i>Ombretta Prandini</i>	10
Odio nella civiltà, <i>Marisa Fiumanò</i>	18
Il monoteismo del godimento: l'odio, passione della mente umana, <i>Uberto Zuccardi Merli</i>	30
Seconda parte: odio e sistema penale	41
Contenere l'odio: la legge, l'odio del criminale, l'odio per il criminale, <i>Stefania Carnevale</i>	42
Psicoanalisi, crimine e sistema penale, <i>Francesco Giglio</i>	55
Terza parte: l'odio nella clinica	71
Camminava nuda, brandendo un machete e urlando frasi sconnesse, <i>Aldo R. Becce</i>	72
La Guerriera, <i>Gisele P. De Oliveira</i>	93

### IO TI AMO

a cura di <i>Laura Iozzi</i>	105
Introduzione, <i>Laura Iozzi</i>	106
Eros e i suoi nomi, <i>Monica Farinelli</i>	109



Da “io: ti amo” a “io ti amo”: riflessioni sul transfert in adolescenza, <i>Andrea Panico</i>	119
L'im-possibile dell'amore, <i>Laura Iozzi</i>	127
<b>IO TI IGNORO</b>	
a cura di <i>Andrea Panico</i>	135
Introduzione, <i>Andrea Panico</i>	136
Gianburrasca, figura della contemporaneità, <i>Uberto Zuccardi Merli</i>	138
“Me lo valuti!” Il rischio di oggettificazione del bambino nella pratica della valutazione diagnostica, <i>Federica Pelligra</i>	151
Quando il sapere non è gaio, <i>Lucia Simona Bonifati</i>	169
Tutto il giorno su YouTube, <i>Fabio Tognassi</i>	181
Fine della bonaccia: adolescenti navigati?;, <i>Mario Giorgetti Fumel</i>	189
<i>Note biografiche degli autori</i>	197

## CONTENERE L'ODIO: LA LEGGE, L'ODIO DEL CRIMINALE, L'ODIO PER IL CRIMINALE

*Stefania Carnevale*

Se l'odio è per antonomasia elemento di rottura dei legami, il crimine è a sua volta legame spezzato per definizione: la commissione di un reato incrina il patto sociale e ne provoca fratture simboliche. I comportamenti penalmente illeciti aggrediscono o compromettono diritti e queste lesioni scuotono non solo le persone direttamente offese ma la collettività intera.

Il sistema della giustizia penale – nei suoi tre momenti della previsione delle condotte punibili, dell'accertamento dei fatti e dell'esecuzione della pena – si pone l'obiettivo di evitare o circoscrivere simili ferite, di reagire una volta che esse si siano ugualmente prodotte e di tentare infine di rimarginarle, offrendo gli strumenti per il difficile rammendo degli strappi provocati dal reato.

Non tutti i crimini, naturalmente, risultano sospinti dall'odio. Le cause del comportamento deviante sono innumerevoli, molto frequentemente risultano legate a tornaconti economici o sociali e non di rado restano insondabili. Ma quando è l'odio il movente della condotta antisociale, o se manifestare l'odio è l'intento di chi delinque, la frattura che il gesto criminale determina risulta particolarmente profonda. È su tali categorie di reati, quelli eccitati dall'avversione per l'altro, che si concentreranno queste riflessioni, dedicate alle diverse angolature da cui la legge guarda alla questione.

### *La legge penale e l'odio del criminale*

La legge penale, minacciando punizioni – e punizioni così se-

vere da prendere il nome di “pene” – punta anzitutto a *contenere* quell’odio, frapponendo ostacoli alla sua esplosione. La promessa di una sofferenza da infliggere a chi si renda responsabile delle azioni avvertite come più gravi dalla comunità di appartenenza dovrebbe fungere da deterrente e disincentivare le condotte criminose.<sup>27</sup> L’incombere minaccioso di un futuro patimento come contrappasso dell’offesa arrecata a beni fondamentali (come la vita, l’integrità fisica o la libertà individuale) si suppone che agisca come contropinta psicologica alla tentazione di delinquere e dunque operi come fattore di contenimento degli impulsi criminali. Si tratta di un assunto molto difficile da dimostrare e nel quale si tende a riporre eccessiva fiducia. È nondimeno importante che quell’odio sia racchiuso in qualche definizione: perché assuma spessore nel mondo del diritto occorre insomma riempirlo di *contenuti* giuridici. Il compito della legge penale, difatti, è sempre e prima di tutto demarcare significati: l’enunciazione normativa delinea i comportamenti rimproverabili e così facendo discerne e seleziona quelli penalmente rilevanti da quelli leciti. Impegnarsi in questa selezione serve – da subito – non solo a frenare (sia pur illusoriamente, o limitatamente) le spinte criminali; ma soprattutto ad arginare il potere punitivo, il più penetrante e intenso che una comunità organizzata possa esercitare sui suoi membri.

Le descrizioni giuridiche assumono allora la fondamentale funzione di contenere questa potestà, mediante la delimitazione del suo oggetto e la rigida predeterminazione dei suoi confini.<sup>28</sup> Per questo il tema dell’odio pone prima di tutto complesse questioni definitorie. Il termine, fino a pochi anni fa, non era

---

27 G. Fiandaca, E. Musco, *Diritto penale. Parte generale*, Zanichelli, 8a ed., Bologna 2019, pp. 752 ss.; D. Pulitanò, *Diritto penale*, Giappichelli, 7a ed., Torino 2017, pp. 50 ss.

28 F. Mantovani, *Diritto penale*, Cedam, 10a ed., Torino 2017, pp. XXXVIII e 4 ss.

accolto dal linguaggio penalistico,<sup>29</sup> ma poteva (e può ancora) essere ricondotto a una serie di propensioni e inclinazioni, in grado di condurre al riconoscimento di aggravanti e dunque all'inasprimento della pena. Così l'odio – e in particolare l'odio per una vittima determinata – potrebbe indurre gesti di particolare efferatezza e brutalità, che appartengono al concetto giuridico di “crudeltà”.<sup>30</sup>

Le decisioni dei giudici sviscerano la nozione, identificandola con una disposizione interiore a infliggere sofferenze agli altri. Si ha crudeltà quando il reo vuole provocare patimenti gratuiti, o manifesta un accanimento feroce, rivelando – così si esprime la giurisprudenza – un animo malvagio: quello di chi prova piacere nel suscitare dolore e manca di ogni sentimento di compassione e pietà.<sup>31</sup>

In altri casi l'odio potrebbe spingere a far del male per “motivi abietti o futili”:<sup>32</sup> qui non contano le modalità sadiche dell'azione, ma le ragioni che muovono al delitto. Le formule giudiziali sezionano e declinano l'orrore in sfumature differenti, al fine di commisurare correttamente la pena. Si ritiene così che il primo aggettivo voglia indicare intenti turpi, ignobili, spregevoli o vili, ovvero spinte radicate in una particolare perversità e (di nuovo) malvagità del reo.<sup>33</sup> Il secondo attributo rimanda invece a casi in cui vi è una sproporzione fra la condotta criminosa e il suo motivo scatenante, che appare pertanto un mero pretesto per dar sfogo a un impulso criminale:<sup>34</sup> a volte è un'occasione banale ad accendere l'odio, sotterraneo, che covava. Sono queste le aggra-

---

29 O meglio vi era uscito. Il codice penale del 1930, all'art. 415, prevedeva il reato di “istigazione a disobbedire alle leggi e all'odio fra classi sociali”. Ma la norma fu dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 1974 e il termine per lungo tempo rimase estromesso dal lessico penalistico.

30 Art. 61 n. 4 del codice penale.

31 Vedi ad es. Cass., 5 giugno 2014, n. 40829; Cass., 28 maggio 2013, n. 27163; Cass., 11 settembre 1995, n. 9544; Cass., 6 ottobre 2000, n. 12083; Cass., 18 gennaio 1996, n. 1894.

32 Art. 61 n. 1 del codice penale.

33 Cass., 6 marzo 1985, n. 2705.

34 Cass., 14 dicembre 2000, n. 5864; Cass., 11 febbraio 2000, n. 4453.

vanti tipicamente applicate ai delitti di sangue, spesso commessi da uomini a danno di donne. È interessante notare come la crudeltà, l'abiezione o la futilità siano ipotesi in cui il comportamento perpetrato si contraddistingue anche per il senso generale di "riprovazione" e "ripugnanza" che suscita.<sup>35</sup> Le definizioni giudiziarie fanno entrare fra gli ingredienti semantici delle aggravanti non solo le caratteristiche e gli scopi dell'atto criminale ma anche le reazioni esterne che esso è in grado di produrre e dunque la sua capacità di lacerare il legame sociale. Si tratta di un fattore che incide sulla quantità di pena da applicare, giacché si suppone che occorrerà più tempo per ricucire quella relazione, di fiducia e appartenenza, spezzata da comportamenti abietti.

Le definizioni giuridiche appena ricordate riecheggiano figure di patologia psicologica o psichiatrica, come quella dello psicopatico o del sadico. A fronte di simili condotte, per il diritto penale il problema cruciale è stabilire se il soggetto odiante sia *malvagio* oppure *malato* e, nel secondo caso, se la malattia sia tale da oscurare il senso delle sue azioni e impedire il controllo dei suoi impulsi. Se così fosse, l'agente sarebbe irresponsabile dei fatti commessi e non andrebbe punito di più, bensì curato.<sup>36</sup> La legge affida ai tecnici della psiche la tracciatura di questo incerto confine: sta a loro stabilire se e quando una malattia o un disturbo della personalità – magari sfociati in reazioni sproporzionate o gesti crudeli – tralignino in incapacità di intendere e di volere. Spesso nei delitti efferati le perizie psichiatriche assumono un peso probatorio relevantissimo e sono accompagnate da ampio risalto mediatico. Fra i molti casi famosi può prendersi ad emblema quello del norvegese Anders Behring Breivik, autore di una delle più terribili stragi dei nostri tempi, che giunse a scusarsi con i militanti nazionalisti non per le settantasette persone che persero la vita e per le centodieci rimaste ferite negli attentati di Oslo e Utoya, ma per non aver ucciso di più. Si è discusso a lungo se considerarlo uno schizofrenico o un malvagio, un soggetto

---

35 Vedi Cass., 6 marzo 1985, n. 2705; Cass., 6 ottobre 2000, n. 12083; Cass., 2 ottobre 2014, n. 40829.

36 Art. 85 del codice penale.

senza senno o consapevolmente odiante e, come si sa, è prevalsa la seconda diagnosi. Breivik, che ha continuato a proclamarsi leader di una rivoluzione anti-marxista e anti-islamica, è stato condannato al massimo della pena irrogabile nel suo paese.

Ebbene, sono proprio le moderne crociate contro un punto di vista diverso, una religione diversa, una diversa provenienza geografica, a integrare più precisamente il concetto giuridico di "odio": vi rientrano, per il diritto, quello razzista o xenofobo, quello per chi è di un altro credo e quello discriminatorio, tutte situazioni che convergono nella nuova categoria degli *hate crimes*<sup>37</sup>. In tali ipotesi non rileva più l'avversione per una persona specifica, ma un animoso disprezzo *per categorie*, rivolto a chi è avvertito come estraneo e diverso, indipendentemente dalle sue singolari particolarità.

Per incorrere in un reato d'odio propriamente inteso non occorre peraltro il compimento di gesti efferati: la legge punisce anche chi soltanto inciti all'odio o faccia propaganda di idee fondate sull'odio.<sup>38</sup> Aleggiano molte incertezze definitorie, e altrettante critiche, su questo nuovo concetto, non più ricondotto a semplici moventi interiori, ma ad una volontà di rendere il disprezzo percepibile all'esterno. Il dato inedito è che sia proprio l'esteriorizzazione di concezioni xenofobe o discriminatorie ad essere censurata dalla legge, per la sua attitudine a propagarsi, suscitare analoghe inclinazioni e per questa via alimentare il rifiuto dell'altro e del diverso. È lo stesso diritto penale a certificare giuridicamente che l'odio è estremamente contagioso: si diffonde rapido, specie grazie ai nuovi mezzi di comunicazione, e attecchisce in fretta. Quando lo spettro del sentimento si dilata ancora, quando i suoi destinatari si allargano e da un odio discriminatorio si passa a un odio indiscriminato, che coinvolge

---

37 Il termine odio è rientrato nel patrimonio linguistico del nostro diritto penale nel 1993, quando diviene un concetto dotato di rilevanza giuridica specifica (con il d.l. 26 aprile 1993, n. 122, modificativo della legge 13 ottobre 1975, n. 364, che dettava "Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa").

38 Art. 604-bis del codice penale.

indistintamente intere popolazioni, si giunge all'odio del terrorista, che scuote le fondamenta stesse del nostro vivere civile. Anche la definizione di terrorismo è piuttosto controversa, ma suoi ingredienti qualificanti sono *l'intimidazione di intere popolazioni, e l'effetto destabilizzante* sull'assetto di uno Stato.<sup>39</sup>

La legge penale considera pertanto gradazioni differenti di odio, che si distinguono per l'estendersi dei suoi destinatari: verso una vittima specifica, verso un gruppo determinato o verso una collettività indistinta. È una progressione in grado di riflettersi sulla dosimetria della pena, che corrispondentemente cresce: fino a un terzo; fino alla metà; o della metà secca.<sup>40</sup> All'espandersi dell'odio si allunga la pena, proporzionalmente ai fatti commessi. L'incremento, ancora una volta, si giustifica anche per l'intensità della rottura dei legami sociali che il reato ha causato e per la conseguente necessità di un maggior tempo per porvi rimedio.

### *La legge processuale e l'odio per il criminale*

Una volta che, nonostante le minacce di punizione, il gesto criminoso è stato compiuto, qual è la prima e più urgente preoccupazione della legge?

La risposta può apparire sorprendente, perché non è affatto scontata. Eppure, la si trova enunciata molto chiaramente nella nostra Costituzione, nelle Carte sovranazionali e in tutte tavole dei diritti fondamentali, comprese quelle passate. La prima preoccupazione, anche in ordine topografico, di tutte le fonti normative sovraordinate in materia penale è *proteggere il sospetto autore* di un reato, seppure fosse accusato di aver commesso gli atti più efferati.<sup>41</sup> L'esigenza primaria è infatti di tutelarlo dal nostro,

39 Art. 270-sexies del codice penale.

40 La progressione si ricava dagli incrementi stabiliti dal codice penale per le aggravanti comuni (art. 64), per quella legata alle finalità di odio e discriminazione (art. 604-ter) e per quella prevista per gli scopi di terrorismo (art. 270-bis).

41 Così gli artt. 13, 14 e 15 della Costituzione, gli artt. 3, 5 e 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, gli artt. 6, 7, 9, 10 e 11 del Patto internazionale sui diritti civili e politici.

di odio; dalla nostra, di ira.

Vi è infatti il rischio, forte, di rispondere alla ferocia della condotta criminale con una ferocia repressiva e di trascinare nell'impeto punitivo. È sempre latente e mai si sopisce il pericolo di eccedere nella reazione ai comportamenti delittuosi, anche da parte dello Stato e dei suoi rappresentanti. La legge cambia allora prospettiva, perché millenni di storia hanno insegnato quanto sia importante contenere l'odio *per* il criminale, una volta che sia stato individuato e assoggettato alla giustizia.

Il "giusto" processo è quello che assicura garanzie all'imputato: la difesa, i controlli di un giudice sulle restrizioni della sua libertà, la presunzione di innocenza, la protezione da violenze fisiche e morali. Fare giustizia, in questo significato alto e proprio dei testi costituzionali, non è ottenere un risultato di condanna e punizione ad ogni costo, bensì contenere e limitare la nostra reazione, la reazione dello Stato di fronte al crimine. Qui la caccia val più della preda, riassumeva icastico Franco Cordero, uno dei maestri della procedura penale.<sup>42</sup>

Si tratta, si badi, di un capovolgimento di visione solo apparente, perché sottende e compensa rapporti di forza ribaltati e squilibrati. Scopo del sistema penale resta sempre, anche in questo caso, la tutela del più debole dal più forte: dapprima il debole offeso o minacciato dal reato, che è sotto il fuoco di protezione della legge penale; poi il debole offeso e minacciato dalle vendette o dalle reazioni eccessive del potere statale, che è posto sotto lo scudo della legge processuale (e in seguito penitenziaria).<sup>43</sup> Quando l'accusato, o il condannato, è nelle mani dello Stato, diventa la parte più vulnerabile, quale che fosse il reato commesso:

---

42 "Giudicare un nostro simile è impresa terribile, che supera i limiti della condizione umana; anche qui la caccia val più della preda e cioè, il modo in cui si agisce val più del risultato. Si può immaginare un processo dal quale, comunque le cose vadano, la civiltà esca umiliata e un altro nel quale la dignità dell'uomo è rispettata: il che rende tollerabili persino gli inevitabili errori" (F. Cordero, *Criteri direttivi per una riforma del processo penale*, Atti del convegno di studio Enrico de Nicola, Lecce, 1964 a cura del Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale, Giuffrè, Milano 1965, p. 356).

43 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, Laterza, Roma-Bari 1989, p. 329.



la forza pubblica è sempre soverchiante, per numeri, mezzi e risorse, rispetto all'individuo.<sup>44</sup>

Si può prendere anche in questo caso ad emblema una figura dei nostri giorni: Salah Abdeslam, l'unico membro superstite del commando responsabile delle stragi di Parigi del 2015, una volta catturato ha avuto bisogno, e necessita ancora, di tutele. Anche al feroce terrorista dell'ISIS spettano, come a ogni uomo, tutti i diritti fondamentali salvaguardati dalla Costituzione e dalle Carte internazionali, quali la protezione dell'integrità fisica e morale, la vita in condizioni detentive dignitose, la difesa, la sottoposizione al giudizio di un organo imparziale.

E proprio in Belgio e in Francia, dove si giudicano i fatti in cui Salah Abdeslam è coinvolto, i testimoni prima di deporre giurano di parlare "senza odio e senza timore" e, solo dopo, di dire la verità.<sup>45</sup> La formula porta allo scoperto il presupposto implicito di ogni processo, dove umanissime passioni come la rabbia e la paura sono da bandire. Lo spazio simbolico di corti e tribunali è depurato dalle tipiche emozioni suscitate dalla commissione dei reati, che vanno stemperate in una atmosfera rarefatta, solenne, liturgica e scandita da precisi ritmi e passaggi rituali. L'odio può avervi ingresso solo come oggetto del giudizio, mentre i soggetti che in quel contesto a vario titolo intervengono devono esserne spogliati. Quando si è assoggettati alla spada del potere punitivo, l'accertamento dei fatti è un percorso di conoscenza costellato di limiti e vincoli, imposti primariamente a chi quel potere detiene.

Proprio davanti ai crimini che destano maggiore orrore o terrore gli argini elevati dalla legge, difatti, sono sempre esposti al rischio di cadere. Paradigmatica è stata la teorizzazione del "diritto penale del nemico", patrocinata da eminenti accademici dopo l'11 settembre 2001. Uno dei suoi padri, il penalista tedesco

---

44 Il conflitto fra individuo e autorità, e la necessità di tutela del primo dalla seconda, è infatti uno dei più classici topoi del diritto processuale penale. Si veda, per un'ampia ricostruzione storica, G. Amato, *Individuo e autorità nella disciplina della libertà personale*, Giuffrè, Milano 1967. Si veda anche L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., pp. 619 ss.

45 "Je jure de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité", recita la formula rituale.

Günther Jacobs, ha sostenuto che “non è giuridicamente corretto” trattare ogni uomo come una persona. Per farlo, occorrerebbe una fedeltà allo Stato che il terrorista ha violato.<sup>46</sup> In questo inquietante quadro l’attentatore risulta degradato ad essere sub-umano, semplicemente odiante: non una persona, ma un nemico a cui non riconoscere diritti. Per questa ragione, i limiti che la legge pone a sua tutela andrebbero reputati legittimamente superabili.

Si tratta di idee che hanno portato autorevoli accademici a teorizzare la legittima reintroduzione della tortura nei nostri ordinamenti giuridici.<sup>47</sup> Nello stesso humus hanno trovato complicità e silenziosi assensi pratiche brutali come le *extraordinary renditions*. Anche le democrazie civili hanno tollerato che sospetti terroristi fossero sequestrati dall’intelligence e deportati in paesi lontani per essere torturati.

Milano è stata teatro di uno dei casi più noti in Italia e nel mondo, perché grazie alla magistratura italiana chi ricorreva a questi mezzi illegittimi di repressione è stato a sua volta processato. I nostri pubblici ministeri, che stavano indagando nei limiti loro imposti dalla Costituzione e dalla legge processuale sulle sospette attività terroristiche dell’imam Abu Omar, si sono ritrovati a dover perseguire chi quei limiti ha travalicato in maniera inaccettabile, ricorrendo alla deportazione e alle sevizie dell’indiziato per ottenere informazioni e prove in violazione dei più basilari diritti umani.

### *La legge penitenziaria e il “trattamento” dell’odio*

Il carcere, *contenitore* per antonomasia, è il luogo dove alla fine

---

46 G. Jakobs, *Diritto penale del nemico? Una analisi sulle condizioni di giuridicità*, in A. Gamberini, R. Orlandi (a cura di), *Delitto politico e diritto penale del nemico*, Monduzzi Editore, Bologna 2007, pp. 109 ss. La posizione è stata ampiamente avversata dalla penalistica italiana.

47 A.M. Dershowitz, *Why Terrorism Works. Understanding the threat, responding to the challenge*, Yale Univ. Pr., New Haven 2002; J. Yoo, *Transferring terrorists*, «Notre Dame Law Review», 2004, v. 79, pp. 1183 ss.; e ancora G. Jakobs, *I terroristi non hanno diritti*, in R.E. Kostoris, R. Orlandi (a cura di), *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino 2006, pp. 3 ss.

del processo chi ha commesso fatti gravi o gravissimi, come i reati di terrorismo, sarà condannato a soggiornare a lungo o per sempre. È un terzo quadro dove la prospettiva muta nuovamente: se il diritto penale definisce i comportamenti sanzionabili e quello processuale ne regola l'accertamento, quello penitenziario li punisce concretamente, attuando infine ciò che la legge minacciava. È a questo punto che si pone la grande questione del cosa fare dell'odio, così come delle altre passioni o pulsioni da cui il reato è stato mosso.

La cattività prolungata risponde a chi ha disgregato, mediante le sue azioni illecite, legami simbolici con la rottura di legami effettivi; non solo quelli con l'ambiente criminale di provenienza,<sup>48</sup> ma anche quelli con il contesto sociale e familiare d'appartenenza. È questa una delle sofferenze più intense che tipicamente e preordinatamente infligge la pena detentiva, trattenendo i corpi dei reclusi in uno spazio serrato.

I principi costituzionali impongono però che il carcere non sia soltanto segregazione e separazione, esigendo molto di più, ossia che in quegli spazi e in quei tempi di solitudine e convivenza forzata, di distacco e promiscuità, si tenti di rieducare il reo. Nel nostro caso, l'obiettivo dovrebbe essere quello di estirpare l'odio che animava il condannato. Più in generale, la legge di ordinamento penitenziario si prefigge di trasformare la personalità delle persone ristrette, plasmare le loro convinzioni e i loro atteggiamenti e spezzare perciò anche i *legami interiori* con il vissuto criminale. Può essere un'ambizione comprensibile e meritoria, seppure molto complicata da realizzare e sempre a rischio di dare la stura a un esercizio pervasivo del potere, quando innestata in un'istituzione totale. Il carattere soggiogante del dispositivo di contenimento, difatti, s'intensifica se si vuole penetrare nell'interiorità del detenuto, foss'anche un essere odiante. Si aggiunge così alla vigilanza esteriore una sorveglianza interiore, protratta

---

48 Il così detto carcere duro, in particolare, è applicato proprio quando è particolarmente intenso e duraturo il vincolo fra il detenuto e le organizzazioni criminali di appartenenza (art. 41-bis commi 2 e seguenti della legge di ordinamento penitenziario).

per tutta la durata della pena, forse per una vita intera.

Il paradigma rieducativo ha l'indubitabile merito di avere innescato una benefica rivoluzione nel nostro sistema giuridico, sovvertendo i tradizionali caratteri di fissità e inderogabilità della pena per renderla flessibile e progressiva. La sua qualità e quantità può infatti variare nel corso dell'espiazione, a seconda dei progressi del reo sulla via della risocializzazione. La malleabilità delle sanzioni penali ha indotto moltissime positive innovazioni, ma può portare con sé un insidioso effetto collaterale, che risiede proprio nel controllo costante e intrusivo tanto sul corpo quanto sull'anima del condannato.

In questo scenario, l'odio da cui abbiamo preso le mosse va *trattato* clinicamente, mediante l'apporto di esperti. Il gruppo di osservazione e trattamento, a cui a pieno titolo partecipano tecnici della psiche, è investito (anche) di questo delicato compito. Dalle decisioni giudiziarie, che primariamente si fondano sulle relazioni stilate dalla competente équipe, si evince come la psicologia giochi un ruolo centrale, che appare – ad occhi esterni – piuttosto distante dai canoni fondanti questa disciplina. Si è infatti affermata una visione psico-pedagogica della pena dove il condannato è trattato come una sorta di *soggetto immorale da redimere*,<sup>49</sup> con uno scivolamento paternalistico-disciplinare anche di categorie proprie della cura analitica, tacciate di condurre ad “aberrazioni” o “mostruosità”.<sup>50</sup>

Categorie nodali come la “responsabilità radicale” del soggetto su cui insiste Massimo Recalcati nei suoi scritti,<sup>51</sup> trasposte nel contesto detentivo, possono risultare snaturate se si trasformano in pretese di redenzione interiore e di esternazione di pentimento e rimorso. La rieducazione viene oggi spesso identificata proprio con simili atteggiamenti di contrizione e su tali attitudini i

49 L. Ferrajoli, *Diritto e ragione*, cit., p. 254.

50 Sono espressioni utilizzate da F. Chaumon, *Jacques Lacan. La legge, il soggetto e il godimento*, ETS, Pisa 2014, pp. 101 ss., che allude allo “sviamento del discorso analitico” nella “politica penitenziaria”.

51 Cfr. ad es. M. Recalcati, *Elogio dell'inconscio. Dodici argomenti in difesa della psicoanalisi*, Mondadori, Milano 2007, pp. 25 ss.

tecnici del comportamento vigilano, si soffermano e si pronunciano: chi risulta più convincente potrà un giorno uscire.

A ben vedere, abbiamo finito in questo modo per reclamare un surplus di sofferenza: a quella, classica, derivante dalla privazione della libertà, si è aggiunto un *plus-soffrire*, un vero e proprio tributo di afflizione interiore che – di fatto – il sistema penitenziario, con l'esca delle alternative al carcere, esige. Lo psicologo è un ingranaggio-chiave di questo meccanismo disciplinare, perché ha il ruolo di osservatore e certificatore del grado di intimo ramaricano raggiunto dai condannati. Il rimorso è diventato merce di scambio per la libertà. E chi cambia questa moneta, la trasmette dal detenuto al giudice, rendendola spendibile, sono proprio gli psicologi e gli educatori.

Questa parte della clinica appare del tutto trascurata dagli studi di settore. È una pratica riposta e assai singolare, in cui l'esperto è chiamato a compiere, per conto dello Stato, valutazioni non *una tantum*, come accade per le perizie nei processi, bensì protratte, magari per tutta la vita del condannato. Il tecnico della psiche è tenuto a rendere diagnosi su personalità non necessariamente disturbate e a effettuare vagli non prodromici ad alcuna cura, poiché la riabilitazione è qui affidata alla mera vita in carcere, alla rigida disciplina che la scandisce, alle attività che la punteggiano. Non si avvia insomma una terapia della parola, salvo non divenga indispensabile al sopravvenire di patologie. In questi casi, le risorse limitatissime spesso non consentono interventi appropriati. Negli altri, sembrano sovvertirsi le premesse di metodo della cura psicologica. S'instaura, certo, un rapporto e una consuetudine con l'interlocutore, perché l'impegno diagnostico, nonostante gli endemici problemi di risorse, si suppone debba essere protratto e cadenzato. E tuttavia l'interiorità va fatta sgorgare per essere giudicata, mancano il segreto e la volontarietà del colloquio; per chi vi è sottoposto, c'è poi uno scopo ben preciso da perseguire, ossia l'uscita dal carcere. Ne discende che,

in chi parla e in chi ascolta, tutto risulta inevitabilmente falsato.<sup>52</sup>

È certo la stessa legge che manca di definire cosa significhi “rieducare” e getta le premesse per una psicologia sfruttata a fini di controllo sul foro interno. L'assetto vigente mi pare allora ponga numerose questioni, non solo giuridiche ma anche etiche e deontologiche. Occorrerebbe riflettere di più e confrontarsi maggiormente sulle attività di diagnostica penitenziaria, imperniate sul ravvedimento, protratte per anni e disgiunte da ogni cura, dove il “prendere coscienza” che si esige dal detenuto scivola facilmente nel *prendergli* la coscienza e nell'attraversamento di confini invalicabili, nemmeno nei confronti di chi ci ha odiato.

Le conseguenze possono invero essere drammatiche, come ben emerge dal dialogo epistolare durato decenni, e confluito in un toccante racconto, fra un ergastolano e il giudice che lo ha condannato, Elvio Fassone. Salvatore, pluriomicida, imputato aggressivo e riottoso, viene piegato sino al tentativo di suicidio da una vigilanza trentennale sul suo foro interno. S'impicca a un certo punto, perché nessuno sancisce la sua avvenuta rieducazione. Fassone commenta che “*ci vorrebbe uno psicospio*” per evitare casi del genere,<sup>53</sup> mentre credo sia il sistema che conduce a queste conseguenze a dover essere interrogato. Bisognerebbe forse ripensarne le premesse e soffermarsi sugli apporti autentici e fecondi che la psicologia come cura, e non come mero *assessment* criminologico, potrebbe dare al percorso di recupero dei condannati.

---

52 F. Giglio, *Liberi dall'altro. Alcolisti e tossicomani tra cura e catene*, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 82 ss. e 103 ss. ben rappresenta le distorsioni che possono derivare dal peculiare contesto della detenzione, anche per lo psicologo chiamato a funzioni di sostegno e non di osservazione e trattamento.

53 E. Fassone, *Fine pena ora*, Sellerio, Palermo 2015, p. 162.